

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO
DI ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI MORTE E INVALIDITÀ PERMANENTE
PER IL PERSONALE DELLA CONSOB**

CIG 8263465B08

CHIARIMENTI N. 1

Quesito n. 1: Tra i documenti pubblicati non risultano il capitolato sul quale apportare le varianti e la statistica sinistri.

Risposta n. 1: Nella documentazione di gara (elencata all'art. 2.1 "documenti di gara" del disciplinare) non è previsto un documento denominato "capitolato", ma occorre fare riferimento al documento denominato "Schema di contratto".

La statistica sinistri è riportata nel documento denominato "Informazioni complementari".

Quesito n. 2: Si chiede di fornire le seguenti informazioni e chiarimenti:

- Si prega di indicare l'attuale assicuratore ed il tasso pro mille unico in corso oltre al premio annuo totale in corso;

- Si prega di indicare se ci sono eventuali differenze tra la copertura in gara e quella in corso;

- Al fine di una corretta valutazione dell'andamento tecnico della gara, si chiede di indicare per ciascun dipendente deceduto e per ciascun dipendente dichiarato invalido permanente (indicati alla seconda pagina dell'allegato informazioni complementari) il capitale pagato sia in caso di morte che di invalidità permanente. Inoltre, sempre con riferimento al documento reportistica sinistri alla seconda pagina dell'allegato informazioni complementari, si prega di chiarire se degli 11 dipendenti deceduti tra gli anni 1991 e 2019 solo per 6 di essi sono stati liquidati i capitali assicurati. Si prega, infine, di chiarire se i 3 dipendenti deceduti nel biennio 2018, 2019 facciano parte di quegli 11 indicati nella tabella sovrastante (per gli anni dal 1991 al 2019);

- Con riferimento all'art. 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA alla pag. 32 del disciplinare e nello specifico, con riferimento al criterio numero 1 LONG TERM CARE, nel disciplinare si specifica che "In caso di offerta di tale copertura, il concorrente deve disporre della relativa autorizzazione/ammissione per l'esercizio di tale attività ("polizze vita", ramo IV)". A tal proposito, si chiede conferma del fatto che tale indicazione sia un mero refuso e che, dunque, tale miglioria può essere offerta anche da un operatore economico con autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo I e non nel ramo IV. Si chiede altresì conferma del fatto che nel caso in cui l'operatore economico che partecipa alla gara in coassicurazione con un'altra compagnia abilitata all'esercizio del ramo I possa presentare offerta e proporre tale miglioria oppure sia davvero necessario il possesso, per almeno un componente della coassicurazione (delegatario), dell'autorizzazione al ramo I e anche IV.

Risposta n. 2: L'attuale assicuratore è Elips Life Ltd. Il tasso pro mille unico in corso è pari al 4 per mille lordo. Il premio annuo totale dovuto per l'annualità 2020 ammonta a 532.617,85 euro.

Trattandosi di una polizza collettiva, il premio può subire variazioni nel corso dell'anno in conseguenza dell'assunzione o della cessazione di personale.

Le principali differenze tra la copertura in gara e quella in corso riguardano: la durata (triennale nella copertura in corso, quinquennale nella copertura in gara); la copertura Long Term Care (non prevista nella copertura in corso); il numero massimo di annualità assicurabili (n. 3 annualità nella copertura in corso e n. 4 annualità nella copertura di gara).

In ordine alla richiesta relativa al capitale pagato, sia in caso di morte che di invalidità permanente, per ciascun dipendente deceduto e per ciascun dipendente dichiarato invalido permanente (indicati alla seconda pagina dell'allegato informazioni complementari), si fa presente che il capitale liquidato è stato pari al numero, scelto al momento del primo inserimento in polizza, di annualità assicurate da parte del personale deceduto o dichiarato invalido permanente (da un minimo di una annualità ad un massimo di tre annualità). I sei dipendenti deceduti e il dipendente dichiarato invalido permanente erano tutti assicurati per tre annualità.

In ordine alla richiesta relativa agli 11 dipendenti deceduti tra gli anni 1991 e 2019, si precisa che i dipendenti della Consob deceduti dal 1991 al 2019 sono complessivamente undici. Di questi, solo sei dipendenti al momento del decesso erano assicurati con la polizza collettiva stipulata dalla Consob in favore del proprio personale.

Quanto ai 3 dipendenti deceduti nel biennio 2018/2019 si conferma che gli stessi sono ricompresi tra gli undici dipendenti deceduti tra il 1991 e il 2019.

Con riferimento alla migioria consistente nella copertura Long Term Care, si conferma quanto previsto dal disciplinare di gara. Pertanto si conferma che in caso di offerta della copertura Long Term Care il concorrente deve disporre anche della relativa autorizzazione/ammissione per l'esercizio di tale attività ("polizze vita", ramo IV)". Anche in caso di coassicurazione almeno il componente che presterà detta copertura dovrà essere in possesso, oltre che dell'autorizzazione al ramo I (requisito di partecipazione), anche dell'autorizzazione al ramo IV.

Quesito n. 3: Si richiede quanto segue: pubblicazione del Capitolato Speciale di Polizza; indicazione delle differenze salienti (ove presenti) tra il capitolato a gara e il normativo in scadenza; premio annuo lordo in corso - completo di eventuali regolazioni - e nominativo dell'assicuratore uscente; conferma della compilazione a portale delle schede di offerta tecnica ed economica (non vi sono modelli allegati alla documentazione di gara).

Risposta n. 3: Nella documentazione di gara (elencata all'art. 2.1 "documenti di gara" del disciplinare) non è previsto un documento denominato "capitolato speciale di polizza", ma occorre fare riferimento al documento denominato "Schema di contratto".

Le principali differenze tra la copertura in gara e quella in corso riguardano: la durata (triennale nella copertura in corso, quinquennale nella copertura in gara); la copertura Long Term Care (non prevista nella copertura in corso); il numero massimo di annualità assicurabili (n. 3 annualità nella copertura in corso e n. 4 annualità nella copertura di gara).

Il premio annuo totale dovuto per l'annualità 2020 ammonta a 532.617,85 euro. Trattandosi di una polizza collettiva, il premio può subire variazioni nel corso dell'anno in conseguenza dell'assunzione o della cessazione di personale.

L'assicuratore uscente è Elips Life Ltd.

Si conferma la compilazione a portale delle schede di offerta tecnica ed economica.

Quesito n. 4: Con riferimento all'art. 7.3 del disciplinare si chiede conferma che: il “contratto punta” con premio annuo lordo di importo non inferiore a 800 mila euro possa ricadere nel ramo I; la comprova del requisito possa essere fornita presentando copia conforme di polizza debitamente firmata dalle parti; tra i contratti stipulati con Enti Pubblici o privati rientrano i Contratti a contraenza Fondo Pensione di Enti pubblici o privati.

Risposta n. 4: Si conferma che il “contratto di punta” di cui all'art. 7.3 del disciplinare può ricadere nel ramo I.

Ai fini della comprova del requisito di capacità tecnica e professionale previsto all'art. 7.3 del disciplinare (esecuzione di almeno un “contratto di punta” con le caratteristiche ivi previste), il disciplinare di gara (art. 23, pag. 37) ammette l'attestazione rilasciata dagli Enti pubblici o privati committenti (si tratta delle certificazioni in originale e o copia autentica previste all'art. 7 del disciplinare), ovvero *“qualsiasi altro documento da cui risulti la gestione di almeno un contratto assicurativo nel “ramo vita”, (ramo I ovvero rami I e IV), che abbia generato in almeno una delle annualità del triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, un premio annuo lordo di importo non inferiore a 800.000,00 euro”*. A tal fine la sola copia conforme della polizza firmata dalle parti non è di norma idonea, se non accompagnata da altra documentazione, ad attestare l'effettiva esecuzione del contratto stesso e l'ammontare del premio annuo lordo effettivamente generato.

Si conferma che tra i contratti stipulati con Enti Pubblici o privati rientrano anche i Contratti a contraenza Fondo Pensione di Enti pubblici o privati.

Quesito n. 5: Con riferimento ai Requisiti Generali di cui al par. 6 del Disciplinare e, in particolare, al seguente requisito: *“Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010”* è stata chiesta conferma che tale condizione di partecipazione debba ritenersi inefficace ovvero inapplicabile ovvero caducata, alla luce dell'abrogazione dell'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122) intervenuta a cura dell'art 8, comma 10, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

Risposta n. 5:

Si conferma che la sopramenzionata previsione riportata nell'art. 6 del disciplinare di gara è da considerarsi inapplicabile, in quanto l'autorizzazione prevista dall'art. 37 del DL 31 maggio 2010 è stata soppressa dall'art. 8, comma 10, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90. Si conferma pertanto che tale previsione del disciplinare è da considerare *tamquam non esset* e dunque inapplicabile.